

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 15

35° anno

21 gennaio 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
92/C 15/01	ECU.....	1
92/C 15/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	2
92/C 15/03	Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di manganese greggio contenente, in peso, più del 96 % di manganese e originario della Repubblica popolare cinese	12
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
92/C 15/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 13 dicembre 1991, nel procedimento C-18/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bruxelles): Régie des Télégraphes et des Téléphones contro «GB-Inno-BM» SA («Libera circolazione delle merci — Concorrenza — Omologazione degli apparecchi telefonici»)	13
92/C 15/05	Sentenza della Corte, del 13 dicembre 1991, nella causa C-33/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento da parte di uno Stato — Direttive — Rifiuti — Rifiuti tossici e nocivi — Obbligo di trasmettere informazioni alla Commissione — Inosservanza»)	13
92/C 15/06	Sentenza della Corte, del 13 dicembre 1991, nella causa C-69/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento da parte di uno Stato — Controlli fisici e formalità amministrative nel trasporto di merci fra Stati membri — Direttiva 87/53/CEE»)	14

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
------------------------------	-------------------------	---------------

92/C 15/07	Sentenza della Corte (Prima Sezione), del 13 dicembre 1991, nel procedimento C-158/90 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Politieerichtbank di Hasselt (Belgio): procedimento penale contro Mario Nijs e Transport Vanschoonbeek-Matterne NV (<i>«Trasporti su strada — Disposizioni sociali — Controlli»</i>)	14
92/C 15/08	Sentenza della Corte (Prima Sezione), del 13 dicembre 1991, nella causa C-164/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Muwi Bouwgroep BV contro Staatssecretaris van Financiën (<i>«Apporto di capitali — Diritto di conferimento — Conferimento ad una società di un pacchetto azionario detenuto in un'altra società»</i>)	15
92/C 15/09	Ordinanza del presidente della Corte, del 4 dicembre 1991, nella causa C-225/91 R: Matras SA contro Commissione delle Comunità europee (<i>«Aiuti di Stato — Aiuti regionali nel settore automobilistico»</i>)	15
92/C 15/10	Causa C-308/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 1º novembre 1991, nella causa Firma Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas	16
92/C 15/11	Causa C-317/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 21 novembre 1991, nella causa Deutsche Renault Aktiengesellschaft contro AUDI Aktiengesellschaft.....	16
 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
92/C 15/12	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 12 dicembre 1991, nella causa T-39/90, NV Samenwerkende Elektriciteits-produktiebedrijven contro Commissione delle Comunità europee (<i>Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni rivolta ad un'impresa — Informazioni necessarie — Principio di proporzionalità e obbligo degli Stati membri di rispettare il segreto professionale, in particolare in relazione alle imprese pubbliche, per quanto riguarda i documenti trasmessi a detti Stati dalla Commissione</i>) (<i>Regolamento del Consiglio n. 17, art. 10, nn. 1, 11 e 20</i>)	17
92/C 15/13	Causa T-87/91: Ricorso del sig. Boessen contro il Comitato economico e sociale, presentato il 2 dicembre 1991	17

II *Atti preparatori*

Commissione

92/C 15/14	Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e del trasporto in condizioni di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta verso il luogo di lavoro.....	18
------------	---	----

III *Informazioni***Commissione**

92/C 15/15	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	26
92/C 15/16	Invito alla presentazione di proposte riguardanti corsi di studio avanzato nel settore delle scienze e tecnologie marine per il 1993 — Commissione delle Comunità europee	27

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

20 gennaio 1992

(92/C 15/01)

L'importo dell'ecu non era disponibile al momento della pubblicazione.

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	Scudo portoghese
Marco tedesco	Dollaro USA
Fiorino olandese	Franco svizzero
Sterlina inglese	Corona svedese
Corona danese	Corona norvegese
Franco francese	Dollaro canadese
Lira italiana	Scellino austriaco
Sterlina irlandese	Marco finlandese
Dracma greca	Yen giapponese
Peseta spagnola	Dollaro australiano
	Dollaro neozelandese

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1). Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CEE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(92/C 15/02)

Data di approvazione: 19 febbraio 1991

Stato membro: Portogallo SIBR: zona di modulazione regionale 3; SIFIT: tutto il paese; SIPE: tutto il paese

Aiuto n.: N 575/90

Titolo: SIBR, SIFIT e SIPE do PNICIAP (regimi di aiuti regionali nel quadro del PNICIAP)

Obiettivo: Regionale (sovvenzioni a fondo perduto — SIBR: industrie estrattive e manifatturiere; SIFIT: turismo; SIPE: non specificato)

Base giuridica: PNICIAP (Programma nazionale di interesse comunitario per la promozione dell'attività produttiva)

Bilancio:

a livello nazionale: *a livello comunitario:*

SIBR: 119	SIBR: 277
SIFIT: 47	SIFIT: 109
SIPE: 1,7	SIPE: 3,9

(milioni di ecu — Prezzi 1989)

Intensità dell'aiuto: SIBR: 60 % ESN; SIFIT: 37 % e 49 % ESN; SIPE: 92 753 ECU per beneficiario

Durata: 1988-1993

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 7 marzo 1991

Stato membro: Spagna, Madrid

Aiuto n.: 31/91

Titolo: Aiuti della regione di Madrid nel quadro dell'obiettivo n. 5b

Obiettivo: Aiuti agli investimenti a favore dell'artigianato, del turismo e delle PMI

Base giuridica: Proyecto de Resolución

Bilancio: Finanziamento nazionale: 184,2 milioni di PTA; Finanziamento comunitario 149,8 milioni di PTA

Intensità dell'aiuto: 10 %, 20 % e 40 % dell'investimento

Durata: 3 anni

Condizioni: —

Data di approvazione: 7 marzo 1991

Stato membro: Spagna, zone di Galizia, Estremadura, Asturie, Paese Basco e Cantabria

Aiuto n.: 68/91

Titolo: Modifica del regolamento relativo al regime nazionale di aiuti regionali

Obiettivo: Aiuti regionali agli investimenti

Base giuridica: Ley 50/85, Real decreto 1535/1987, proyecto de Real Decreto

Bilancio: Incluso nello stanziamento del regime nazionale di aiuti regionali ammontanti a 15 700 milioni di PTA nel 1991

Intensità dell'aiuto: 30 %, 40 %, 45 % e 75 % ESN

Durata: 1 anno

Condizioni: —

Data di approvazione: 19 marzo 1991

Stato membro: Spagna, La Rioja

Aiuto n.: 86/91 e 87/91

Titolo: Aiuti della regione della Rioja

Obiettivo: Finanziare vari regimi di aiuti della Rioja — 1991

Base giuridica: Proyecto notificado

Bilancio: In totale: 1 030 milioni di PTA

Intensità dell'aiuto: Vari

Durata: 1991

Condizioni: —

Data di approvazione: 26 marzo 1991

Stato membro: Spagna, Aragona

Aiuto n.: 671/90 e 672/90

Titolo: Aiuti della regione Aragona

Obiettivo: Regionale (sovvenzione a fondo perduto; imprese fino a 500 dipendenti aiuti agli investimenti)

Base giuridica: Progetto notificato

Bilancio:

	<i>Nazionale</i>	<i>Comunitario</i>
1. aiuto agli investimenti:	346 milioni di PTA	346 milioni di PTA
2. aiuti all'occupazione:	24,4 milioni di PTA	20 milioni di PTA

Intensità dell'aiuto: 1. 50 % e 7,5 % dell'investimento; 2. 500 000 PTA per posto di lavoro creato e 3 000 ecu per posto di lavoro creato

Durata: 1. 1990-1993; 2. 1991-1993

Condizioni: —

Data di approvazione: 12 aprile 1991

Stato membro: Portogallo, (tutto il paese)

Aiuto n.: N 79/91

Titolo: Sistemi di incentivi finanziari agli investimenti nel settore del turismo (SIFIT)

Obiettivo: Sviluppo equilibrato delle regioni attraverso lo sviluppo delle attività nel settore del turismo

Base giuridica: Decreto-Lei nº 420/87, de 31. 12. 1987

Bilancio: A livello nazionale: 47 milioni di ecu; finanziamento CEE: 109 milioni di ecu (prezzi 1989)

Intensità dell'aiuto: 32 % e 41 % ESN

Durata: 1988-1993

Condizioni: —

Data di approvazione: 17 maggio 1991

Stato membro: Irlanda, Dublino; Mid-West

Aiuto n.: N 143/91

Titolo: Corporation Tax Incentive for the International Financial Services Centre in Dublin and the Shannon Customs — Free Airport Zone (Agevolazioni fiscali a favore di International Financial Services Centre a Dublino e di Shannon Customs — Free Airport Zone)

Obiettivo: Creazione di posti di lavoro e sviluppo regionale

Base giuridica: Financial Bill, 1991 (Leggi finanziarie 1991)

Bilancio: Variabile (aiuto al funzionamento)

Intensità dell'aiuto: Variabile (aiuto al funzionamento)

Durata: Fino al 31 dicembre 2005

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 22 maggio 1991

Stato membro: Portogallo Setúbal

Aiuto n.: N 78/91

Titolo: RAPIS — Regime di aiuti a favore di piccoli investimenti a Setúbal

Obiettivo: Riconversione della struttura produttiva regionale

Base giuridica: Projecto de Regulamento do RAPIS

Bilancio: Stato portoghese: 2,4 milioni di ecu (prezzi 1990); Comunità: 7,3 milioni di ecu (prezzi 1990)

Intensità dell'aiuto: 61 % ESN

Durata: 1991-1993

Condizioni: —

Data di approvazione: 30 maggio 1991

Stato membro: Spagna, Asturie

Aiuto n.: 75/91

Titolo: Aiuti della regione Asturie

Obiettivo: Aiuti agli investimenti e per l'avviamento di imprese

Base giuridica: Non ancora nota; si tratta di un progetto

Bilancio: Sovvenzioni: 350 milioni di pesete di cui 175 del FESR; contributi in conto interesse: 410 milioni di pesete di cui 155 del FESR; garanzie: 100 milioni di pesete; sovvenzioni per l'avviamento: 10 milioni di pesete; aiuti tramite SGR: 55 milioni di pesete di cui 20 del FESR; contro garanzie: 300 milioni di pesete

Intensità dell'aiuto: Vari

Durata: 1991

Condizioni: Relazione di applicazione

Data di approvazione: 7 giugno 1991

Stato membro: Italia zona obiettivo 5b FESR — Toscana

Aiuto n.: 228/91

Titolo: Aiuti specifici cofinanziati dal FESR nel quadro dei programmi Obiettivo 5b — Toscana

Obiettivo: —

Base giuridica: Notifica di misure «ad hoc» riprese nei programmi

Bilancio:

	<i>Nazionale</i> <i>(1 000 ecu)</i>	<i>Comunitario</i>
A. Creazione centri di servizi	1 110	850
B. Investimenti imprese artigianali	1 680	560
C. Cave di marmo	667	666
D. Strutture agroturistiche	1 469	1 333
E. Strutture alberghiere	3 517	2 300
F. Strutture termali	2 331	1 143

Intensità dell'aiuto: A: 67 %; B: 20 %; C: 50 %; D: 53,8 %; E: 8 %; F: 30 %

Durata: Periodo di applicazione del programma dell'Obiettivo 5b (1991-1993)

Condizioni: —

Data di approvazione: 1º luglio 1991

Stato membro: Francia zone rurali ammissibili al PAT (Premio per l'assetto del territorio)

Aiuto n.: 288/91

Titolo: Modifica del regime del Premio per l'assetto del territorio

Obiettivo: Regionale

Base giuridica: Décret 82.379 del 6 maggio 1982

Bilancio: 300 milioni di FF (42 milioni di ecu) per il 1991; non sono previsti cofinanziamenti comunitari

Intensità dell'aiuto: 17 % o 25 % (lordo) a seconda della zona

Durata: Senza limite

Condizioni: Relazione annuale

Data di approvazione: 3 luglio 1991

Stato membro: Italia, zona obiettivo 5b FESR — Umbria + Veneto

Aiuto n.: 264/91 e 296/91

Titolo: Aiuti specifici cofinanziati dal FESR nel quadro dei programmi Obiettivo 5b — Umbria e Veneto

Obiettivo: —

Base giuridica: Notifica di misure «ad hoc» riprese nei programmi

Bilancio:

	<i>Nazionale</i>	<i>Comunitario</i>
	(1 000 ecu)	
A. Creazione centri di servizi (Veneto)	6 773	1 859
B. Servizi alle imprese (Umbria)	2 610	2 610
C. Strutture alberghiere	2 000	2 000

Intensità dell'aiuto: A: 50 %; B: 50 %; C: 35 %

Durata: Periodo di applicazione del programma dell'obiettivo 5b (1991-1993)

Condizioni: —

Data di approvazione: 9 luglio 1991

Stato membro: Belgio, Vallonia

Aiuto n.: 144/91

Titolo: Modifica della legge del 30 dicembre 1970

Obiettivo: Regionale (salvo art. 17-19 del progetto di decreto)

Base giuridica: Loi du 30 décembre 1970

Bilancio: Immutato

Intensità dell'aiuto: 15 % o 20 % ESN a seconda della zona

Durata: Indeterminata

Condizioni: Notifica di tutti i casi di applicazione dell'articolo 15. La Commissione non si pronuncia sugli articoli 17-19 in attesa delle modalità di applicazione

Data di approvazione: 11 luglio 1991

Stato membro: Spagna, Andalusia

Aiuto n.: 372/91

Titolo: Aiuti dell'IFA nel 1991

Obiettivo: Promozione e sviluppo dell'attività economica in Andalusia

Base giuridica: Ley 3/1987, Decreto 122/1987, Resolución de 28. 7. 1987, Acuerdo de 16. 3. 1988

Bilancio: (1991) Sovvenzioni: 1 372,135 milioni di pesete (10,5 milioni di ecu) di cui 595 provenienti dal FESR contributi in conto interessi: 2 004,6 milioni di pesete (15,4 milioni di ecu) di cui 240,6 provenienti dal FESR; prestiti: 2 713,3 milioni di pesete (20,8 milioni di ecu) di cui 718,3 provenienti dal FESR assunzioni di partecipazioni: 1 714 milioni di pesete (13,1 milioni di ecu) di cui 191 provenienti dal FESR

Intensità dell'aiuto: Vari

Durata: Non specificata

Condizioni: —

Data di approvazione: 17 luglio 1991

Stato membro: Spagna, Estremadura

Aiuto n.: 314/91

Titolo: Aiuti agli investimenti della regione Estremadura

Obiettivo: Sviluppo economico della regione Estremadura

Base giuridica: Decreto 7/1991, Orden de 22. 3. 1991

Bilancio: 200 milioni di PTA nel 1991 (1,5 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: 50 % o 75 % a seconda della zona

Durata: Indefinita

Condizioni: —

Data di approvazione: 29 luglio 1991

Stato membro: Spagna, Comunidad Valenciana

Aiuto n.: 405/91

Titolo: Estensione del regime di aiuti della Comunidad Valenciana

Obiettivo: Estensione del finanziamento e della durata del regime di aiuti della Comunidad Valenciana

Base giuridica: Decreto 91/90 (D.O.G.V. n. 1332)

Bilancio: 7 000 milioni di PTA (53,7 milioni di ecu) di cui 1 700 provenienti dal FESR

Intensità dell'aiuto: Fino al 30 % del costo del progetto

Durata: Fino al 31 dicembre 1994

Condizioni: —

Data di approvazione: 28 agosto 1991

Stato membro: Spagna, Castiglia e León

Aiuto n.: 120/91

Titolo: Aiuti della regione Castiglia e León

Obiettivo: Aiuti per investimenti nel campo dell'energia

Base giuridica: Orden por la que se establecen subvenciones a empresas o entidades que realicen inversiones destinadas al ahorro, sustitución y diversificación energética, uso racional de la energía y energías renovables

Bilancio: 175 milioni di PTA (1,3 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: Vari

Durata: 1991

Condizioni: —

Data di approvazione: 13 settembre 1991

Stato membro: Spagna, Catalogna

Aiuto n.: 453/91

Titolo: Aiuti per la promozione dell'agriturismo nella zona Obiettivo 5b della Catalogna

Obiettivo: Sovvenzioni per investimenti nel settore dell'agriturismo

Base giuridica: Proyecto de Orden

Bilancio: 300 milioni di PTA (2,3 milioni di ecu)

Intensità dell'aiuto: 40 % dell'investimento

Durata: 3 anni

Condizioni: —

Data di approvazione: 4 ottobre 1991

Stato membro: Spagna, Catalogna

Aiuto n.: 219/91

Titolo: Aiuti per il riassetto territoriale e industriale (Catalogna)

Obiettivo: 1) aiuti agli investimenti

2) aiuti all'occupazione

3) altri aiuti

Base giuridica: Progetto di Decreto

Bilancio: 1 300 milioni di PTA (10 milioni di ecu) di cui 200 provenienti dal FESR

Intensità dell'aiuto: 1) 7,5 %, 10 % o 20 % a seconda dei casi

2) 3 000 ecu per posto di lavoro creato

3) 26 milioni di PTA (199 403 ecu) per beneficiario

Durata: 1991

Condizioni: —

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di manganese greggio contenente, in peso, più del 96 % di manganese e originario della Repubblica popolare cinese

(92/C 15/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di manganese greggio originario della Repubblica popolare cinese e al conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria.

Ricorrente

La denuncia è stata presentata dalla Chambre Syndicale de l'Electrométallurgie e de l'Electrochimie (Parigi) per conto dell'unico produttore comunitario di manganese greggio.

Prodotto

Il prodotto oggetto della denuncia di dumping è il manganese greggio contenente, in peso, oltre il 96 % di manganese (¹).

Denuncia di dumping

Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, è necessario confrontare i prezzi all'esportazione delle ditte cinesi con i prezzi o i costi in un paese ad economia di mercato, vale a dire in un paese analogo. A tal fine il ricorrente ha proposto di effettuare il confronto con i prezzi del prodotto simile sul mercato interno degli Stati Uniti d'America, che, a suo parere, possono essere ragionevolmente scelti come paese ad economia di mercato di riferimento. I margini di dumping così stimati e addotti dal ricorrente sono significativi.

Denuncia di pregiudizio

Riguardo al pregiudizio il ricorrente ha sostenuto, allegando sufficienti elementi di prova, che nel periodo di sei anni compreso tra il 1985 e il 1990 le importazioni del prodotto oggetto della denuncia di dumping e originarie del paese in questione sono aumentate di 22 volte, mentre nello stesso periodo la corrispondente quota di mercato nella Comunità è aumentata di 15 volte. Nel 1990 il volume di tali importazioni, pari a 9 253 t, corrispondeva al 46 % del consumo comunitario del prodotto.

È stato inoltre affermato che tra il 1989 e il primo semestre del 1991 i prezzi ai quali i prodotti importati sono stati venduti nella Comunità sono sensibilmente diminuiti. Secondo la denuncia, a causa delle pratiche di dumping, nel primo semestre del 1991 i prezzi dei prodotti importati sarebbero stati inferiori a quelli applicati dal produttore comunitario ricorrente di un margine massimo del 60 %. Il produttore comunitario sarebbe pertanto stato costretto a ridurre i propri prezzi.

Secondo la denuncia, le conseguenze delle pratiche di dumping sull'industria comunitaria si sarebbero manifestate con la perdita di quote di mercato e un calo signifi-

cativo della produzione e dell'utilizzazione degli impianti, nonché con una netta diminuzione dell'occupazione e con l'erosione dei prezzi, che ha impedito all'industria comunitaria di trarre vantaggio dalle iniziative volte a migliorare la produttività e a sviluppare nuovi mercati.

Procedura

Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha iniziato un'inchiesta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio (²). Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate all'esito della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) del regolamento suddetto.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in materia di dumping e di pregiudizio e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale «Relazioni esterne» (Divisione I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (³) entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso, oppure, per le parti direttamente interessate, al più tardi entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono farne richiesta entro due settimane a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari, compresi quelli chiesti dopo la scadenza del termine fissato, devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o finali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(¹) Secondo la denuncia il prodotto in questione rientra nel codice NC ex 8111 00 11.

(²) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(³) Telex COMEU B 21877; Telefax (32 2) 235 65 05.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 13 dicembre 1991

nel procedimento C-18/88 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce di Bruxelles): Régie des Télégraphes et des Téléphones contro «GB-Inno-BM» SA (¹)

(«Libera circolazione delle merci — Concorrenza — Omologazione degli apparecchi telefonici»)

(92/C 15/04)

(*Lingua processuale: il francese*)

(*Traduzione provvisoria, la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte*)

Nel procedimento C-18/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dal vicepresidente del Tribunal de commerce di Bruxelles nella causa dinanzi ad esso pendente tra Régie des Télégraphes et des Téléphones e la «GB-Inno-BM» SA, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 86 del trattato, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Lynn, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 13 dicembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Gli artt. 3, lett. f), 90 e 86 del trattato CEE ostano a che uno Stato membro conferisca alla società che gestisce la rete pubblica di telecomunicazioni il potere di emanare norme relative agli apparecchi telefonici e di controllare da loro osservanza da parte di altri operatori economici, allorché essa sia loro concorrente sul mercato di quegli apparecchi.*
2. *L'art. 30 del trattato osta alla concessione ad un'impresa pubblica del potere di omologare gli apparecchi telefonici destinati all'allacciamento alla rete pubblica e da essa non forniti, qualora i provvedimenti di detta impresa non siano impugnabili in sede giurisdizionale.*

(¹) GU n. C 43 del 16. 2. 1988.

SENTENZA DELLA CORTE

del 13 dicembre 1991

nella causa C-33/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Direttive — Rifiuti — Rifiuti tossici e nocivi — Obbligo di trasmettere informazioni alla Commissione — Inosservanza»)

(92/C 15/05)

(*Lingua processuale: l'italiano*)

Nella causa C-33/90, Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente sig. Sergio Fabro, poi sig. Lucio Gussetti) contro Repubblica italiana (agente: prof. Luigi Ferrari Bravo, assistito dal sig. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare, a norma dell'art 169 del trattato CEE, che la Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti necessari a garantire, nella regione Campania, la pianificazione, l'organizzazione e il controllo delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, né l'elaborazione di programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, e non avendo comunicato tali programmi alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5 del trattato CEE, degli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU n. L 194, pag. 39), e degli artt. 6 e 12 della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU n. L 84, pag. 43), la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F. A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, il 13 dicembre ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non avendo fornito i chiarimenti richiesti dalla Commissione con lettera 29 giugno 1987, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5, primo comma, del trattato CEE.*

(¹) GU n. C 61 del 10. 3. 1990.

2. *Non avendo la regione Campania predisposto piani che stabiliscano in particolare i tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici generali, i luoghi adatti allo smaltimento e tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, né elaborato o aggiornato programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e dell'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi.*
3. *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

del 13 dicembre 1991

nella causa C-69/90: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana⁽¹⁾

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Controlli fisici e formalità amministrative nel trasporto di merci fra Stati membri — Direttiva 87/53/CEE»)

(92/C 15/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-69/90, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. Ricardo Bono e Enrico Vesco) contro Repubblica italiana (agente: prof. Luigi Ferrari Bravo, assistito dal sig. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative mediante le quali ritiene di aver soddisfatto gli obblighi ad essa imposti dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (GU 1987, n. L 24, pag. 33), ovvero non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva e del trattato CEE, la Corte, composta dai sig. O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn,

R. Joliet, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici; avvocato generale: W. Van Gerven cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 dicembre 1991 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE, che modifica la direttiva 83/643/CEE, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nel trasporto di merci tra Stati membri,*
 - a) *non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi all'art. 7 bis della direttiva del Consiglio 1º dicembre 1983, 83/643/CEE, come modificata dalla direttiva 87/53/CEE; e*
 - b) *non avendo inviato alla Commissione alcuna comunicazione relativa all'attuazione delle altre disposizioni inserite nella direttiva 83/643/CEE dalla direttiva 87/53/CEE.*
 2. *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*
-

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

del 13 dicembre 1991

nel procedimento C-158/90 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Politierechtbank di Hasselt (Belgio): procedimento penale contro Mario Nijs e Transport Vanschoonbeek-Matterne NV⁽¹⁾

(«Trasporti su strada — Disposizioni sociali — Controlli»)

(92/C 15/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria, la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-158/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Politierechtbank di Hasselt (Belgio) nel procedimento penale dinanzi

⁽¹⁾ GU n. C 121 del 17. 5. 1990.

⁽¹⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990.

ad esso pendente contro Mario Nijs e Transport Vanschoonbeek-Matterne NV, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU n. L 370, pag. 8), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori Sir Gordon Lynn, presidente di sezione, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: G. Tesauro, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 13 dicembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'espressione «l'ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato», di cui all'art. 15, n. 7, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, si riferisce all'ultimo giorno di guida dell'ultima settimana, precedente la settimana in corso, durante la quale il conducente interessato ha guidato un veicolo sottoposto al regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

del 13 dicembre 1991

nella causa C-164/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden): Muwi Bouwgroep BV contro Staatssecretaris van Financiën⁽¹⁾

(«*Apporto di capitali — Diritto di conferimento — Conferimento ad una società di un pacchetto azionario detenuto in un'altra società*»)

(92/C 15/08)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-164/90, avente ad oggetto una domanda presentata alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden ed intesa ad ottenere, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Muwi Bouwgroep BV e Staatssecretaris van Financiën, una pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 69/335/CEE, in materia di imposte indirette sugli apporti di capitali, la Corte (Prima Sezione), composta dai sig. O. Due, presidente, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 dicembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il conferimento di un pacchetto azionario detenuto da una società in un'altra società e che rappresenti il 100 % del capitale di quest'ultima società non costituisce conferimento di un ramo di attività della prima società ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva CEE del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, in materia di imposte indirette sugli apporti di capitali, come modificata dalle direttive CEE del Consiglio 9 aprile 1973, 73/79/CEE e 73/80/CEE.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

del 4 dicembre 1991

nella causa C-225/91 R: Matras SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«*Aiuti di Stato — Aiuti regionali nel settore automobilistico*»)

(92/C 15/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-225/91 R, Matra SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. M. Siragusa del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt & Medernach, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: A. Abate e M. Nolin), avente ad oggetto principale la domanda di sospensione di esecuzione della decisione della Commissione, comunicata con lettera 16 luglio 1991 alle autorità portoghesi e con lettera 30 luglio 1991 alla Matra SA, mediante cui si autorizza un programma di aiuti di Stato in favore di un'impresa comune tra la Ford Motor Company Inc e la Volkswagen AG per la creazione di un'unità produttiva di autoveicoli compatti a Setubal (Portogallo), il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso il 4 dicembre 1991 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2. Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU n. C 282 del 29. 10. 1991.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 1º novembre 1991, nella causa Firma Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-308/91)

(92/C 15/10)

Con ordinanza 1º novembre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 novembre 1991, nella causa Firma Süddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 (¹) debba interpretarsi nel senso che la percentuale di purezza degli sciroppi viene calcolata dividendo il tenore totale in zuccheri, previa moltiplicazione per il coefficiente 0,95, per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento.
2. Se l'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 debba interpretarsi nel senso che il grado di purezza degli sciroppi di fruttosio può essere determinato misurando il tenore in fruttosio e ponendo quest'ultimo in relazione con il tenore di sostanze secche.
3. Se l'art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) n. 394/70 debba essere interpretato nel senso che il grado di purezza degli sciroppi di fruttosio può essere

determinato individuando il tenore di sostanze secche nella soluzione invertita con metodi appropriati e ponendolo in relazione con il tenore in zuccheri della soluzione invertita.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 21 novembre 1991, nella causa Deutsche Renault Aktiengesellschaft contro AUDI Aktiengesellschaft

(Causa C-317/91)

(92/C 15/11)

Con ordinanza 21 novembre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 1991, nella causa Deutsche Renault Aktiengesellschaft contro AUDI Aktiengesellschaft, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se costituisca un inammissibile ostacolo al commercio intracomunitario, ai sensi degli artt. 30 e 36 del trattato CEE, il fatto di dover vietare, nello Stato membro A, ad una consociata operante nello Stato membro A, la cui società capogruppo, produttrice di automobili, ha sede nello Stato membro B, l'uso del marchio consistente nella denominazione «Quadra», che finora il produttore ha liberamente usato nel proprio Stato ed altrove per un'autovettura provvista di un sistema di trazione integrale, perché un altro produttore di automobili, nel predetto Stato membro A, fa valere la titolarità di un marchio di fabbrica o di un diritto di presentazione relativamente al termine «quattro» — legittimi secondo l'ordinamento interno dello Stato membro A — sebbene tale termine abbia in un altro Stato membro il significato di un numero ed in altri Stati membri detto significato sia comunque chiaramente riconoscibile e sebbene nel settore della costruzione di automobili il numero 4 impiegato in tale denominazione abbia varie e rilevanti funzioni.

(¹) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 4.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 12 dicembre 1991

nella causa T-39/90, NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni rivolta ad un'impresa — Informazioni necessarie — Princípio di proporzionalità e obbligo degli Stati membri di rispettare il segreto professionale, in particolare in relazione alle imprese pubbliche, per quanto riguarda i documenti trasmessi a detti Stati dalla Commissione) (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 10, nn. 1, 11 e 20)

(92/C 15/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa T-39/90, NV Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebedrijven, con sede in Arnhem (Paesi Bassi), con gli avv.ti Van Empel e O. W. Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Loesch, 8, rue Zithe, contro Commissione delle Comunità europee (agente: B. J. Drijber), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1990 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 17, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori: A. Saggio, presidente, e C. P. Briët, D. Barrington, B. Vesterdorf e J. Biancarelli, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 12 dicembre 1991, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 25. 10. 1990.

Ricorso del sig. Boessen contro il Comitato economico e sociale, presentato il 2 dicembre 1991

(Causa T-87/91)

(92/C 15/13)

Il 2 dicembre 1991 il sig. Boessen, residente in Lanaken (Belgio) con l'avv. Ch. M. E. M. Paulussen, del foro di Maastricht (Paesi Bassi), con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Loesch, 8, rue Zithe, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Comitato economico e sociale.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 5 settembre 1991 n. 001702 del segretario generale del Comitato economico e sociale con cui viene respinto il reclamo presentato dal ricorrente con lettera 6 maggio 1991;
- dichiarare che il convenuto in applicazione dell'art. 41 dell'allegato VIII dello statuto deve sottoporre a revisione con effetto retroattivo la pensione del ricorrente e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 77, quarto comma, dello statuto relativamente alla pensione d'invalidità, deve essere versato al ricorrente il 4 % del minimo vitale per ogni anno di servizio ossia in totale $33,75\% \times 4\% = 135\%$ del minimo vitale;
- condannare il convenuto alle spese di causa, comprese quelle indispensabili sostenute dal ricorrente in relazione al procedimento, in particolare le spese per elezione di domicilio, di viaggio e di soggiorno e gli onorari d'avvocato.

Mezzi e principali argomenti:

Secondo il ricorrente il convenuto ha erroneamente interpretato l'art. 78, quinto comma, dello statuto, nel senso che il menzionato importo minimo della pensione è sempre pari al 120 % del minimo vitale e non può mai superare il 120 % del minimo vitale. Il ricorrente ritiene che né dall'art. 78, quinto comma, né da altre disposizioni dello statuto risulti che l'ammontare di una pensione calcolata in base all'art. 77, quarto comma, ed il cui calcolo ammonta a più del 120 % del minimo vitale, possa tuttavia essere ridotto al 120 % del minimo vitale.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante prescrizioni minime per il miglioramento della mobilità e del trasporto in condizioni di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta verso il luogo di lavoro

(92/C 15/14)

COM(91) 539 def. — SYN 327

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 20 dicembre 1991)

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA
a norma dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE
(In assenza di riformulazione nella presente colonna il testo si intende invariato)

Proposta di direttiva del Consiglio recante prescrizioni minime volte al miglioramento della mobilità e del trasporto in condizioni di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta verso il luogo di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 118A,

vista la proposta della Commissione, formulata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione col Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttive, prescrizioni minime intese a promuovere in particolare il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per tutelare in sempre maggior misura la sicurezza e la salute dei lavoratori;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, ai sensi di detto articolo, nelle direttive si rinuncia all'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici che possono ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che, ai sensi del punto 26, titolo I, della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, ogni disabile, quali che siano l'origine e la natura della sua menomazione, deve poter beneficiare di concrete misure complementari volte a favorire la sua integrazione socio-professionale; e che tali misure migliorative devono in particolare riguardare, a seconda delle capacità delle persone interessate, l'accessibilità, la mobilità e i mezzi di trasporto;

considerando che è opportuno completare la legislazione comunitaria esistente o futura in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta sul luogo di lavoro, mediante disposizioni intese a favorire il loro accesso al lavoro e a ridurre di conseguenza i rischi cui sono specificamente esposti in itinere;

considerando che i mezzi di trasporto inadeguati alle esigenze dei lavoratori con mobilità ridotta comportano evidentemente rischi per la sicurezza e la salute di tali persone;

considerando che i lavoratori con mobilità ridotta devono poter beneficiare di mezzi di trasporto sul tragitto casa-posto di lavoro senza correre più rischi degli altri lavoratori; e che è opportuno pertanto garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori con mobilità ridotta nell'ambiente di lavoro adottando le misure necessarie per facilitare il loro spostamento in condizioni di sicurezza sul tragitto di lavoro;

considerando che le misure adottate per il miglioramento della mobilità e dei trasporti interessano i lavoratori con mobilità ridotta, a prescindere dal fatto che la loro menomazione sia di origine fisica, psichica o mentale;

considerando che le misure intese a migliorare la mobilità ed i trasporti riguardano i lavoratori con mobilità ridotta, indipendentemente dal fatto che la loro condizione di svantaggio derivi da una menomazione d'ordine fisico (anche sensoriale) o mentale (anche psichico);

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta fra, da un lato, la messa a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta, di mezzi di trasporto pubblici, organizzati dal datore di lavoro, o servizi di trasporto specializzati e, dall'altro, misure di incentivazione intese a favorire il loro spostamento purché dette misure abbiano una portata equivalente;

considerando che è opportuno tuttavia prevedere prescrizioni minime per assicurare la messa a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta di mezzi di trasporto sufficienti e rispondenti alle loro esigenze specifiche; che tali prescrizioni riguardano l'accesso al trasporto, l'accessibilità dei mezzi di trasporto, nonché le strutture che garantiscono lo spostamento in condizioni di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta e la segnaletica per l'impiego dei mezzi di trasporto;

considerando che, allo scopo di tener conto dei costi di trasformazione dei mezzi di trasporto per renderli accessibili ai lavoratori con mobilità ridotta, è opportuno prevedere varie misure alternative che, pur garantendo il loro spostamento in condizioni di sicurezza, offrano la flessibilità necessaria per trovare soluzioni adeguate ad ogni caso;

considerando che, quando il datore di lavoro assicura il trasporto dei suoi dipendenti verso il luogo di lavoro, è opportuno prevedere l'obbligo per lo stesso di tener conto delle esigenze specifiche di trasporto dei lavoratori, apprendisti e tirocinanti con mobilità ridotta della sua impresa;

considerando che nella stragrande maggioranza degli Stati membri esistono servizi di trasporto specializzati destinati alle persone con mobilità ridotta, gestiti da organismi pubblici o privati; che per motivi di costo economico e nel rispetto della politica globale e coerente svolta dalla Commissione nella prospettiva di un'integrazione economica e sociale dei disabili, è opportuno riservare prioritariamente questi servizi di trasporto specializzati alle persone colpite dalle menomazioni più gravi;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che un'attenzione particolare dev'essere annessa al problema della formazione e dell'informazione dei lavoratori con mobilità ridotta, affinché questi possano utilizzare in maniera ottimale i mezzi di trasporto messi loro a disposizione; che nella stessa ottica è opportuno prevedere un'adeguata formazione per il personale dei mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta, allo scopo di contribuire a ridurre o eliminare i rischi inerenti al loro spostamento;

considerando che è opportuno che la messa a disposizione di mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze specifiche dei lavoratori con mobilità ridotta non comporti un onere finanziario supplementare di trasporto per tali lavoratori; che ciò deve applicarsi anche al caso dei lavoratori con mobilità ridotta i quali, a causa della loro menomazione, hanno bisogno di essere accompagnati da una persona o da un cane guida per essere in grado di utilizzare i trasporti;

considerando che la presente direttiva contribuisce altresì in parte alla realizzazione degli obiettivi previsti nella risoluzione del 16 settembre 1987 del Parlamento europeo sul trasporto dei disabili e degli anziani⁽¹⁾ la quale sottolinea l'importanza della mobilità di queste persone come condizione pregiudiziale per trovare e conservare un posto di lavoro appropriato;

considerando che, per rispondere ai bisogni specifici dei lavoratori a mobilità ridotta, è opportuno che le iniziative assunte nell'ambito di Fondi strutturali comunitari tengano conto degli obiettivi della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si propone di facilitare lo spostamento in condizioni di sicurezza delle persone con mobilità ridotta in modo da favorire il loro accesso al lavoro.

considerando che la presente direttiva contribuisce pure in parte al conseguimento degli obiettivi previsti nella risoluzione del Parlamento europeo in data 16 settembre 1987 in tema di trasporto dei disabili e degli anziani⁽¹⁾, in cui si mette in rilievo l'importanza della mobilità di queste persone come condizione fondamentale perché esse possano trovare e conservare un posto di lavoro idoneo e in cui si raccomanda in particolare di apportare modifiche tecniche ai mezzi di trasporto per agevolarne l'accessibilità;

La presente direttiva si propone di agevolare lo spostamento in condizioni di sicurezza delle persone con mobilità ridotta verso il posto di lavoro e a partire dal posto di lavoro.

⁽¹⁾ GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 85.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende con:

- a) *lavoratore con mobilità ridotta*, ogni lavoratore che ha difficoltà specifiche all'atto di spostamenti con mezzi pubblici a causa di una menomazione grave di origine fisica o mentale.
- b) *mezzi di trasporto*
 - trasporti pubblici,
 - trasporti svolti dal datore di lavoro,
 - i servizi specializzati di trasporto destinati ai disabili.

- a) *lavoratore con mobilità ridotta*: qualsiasi persona che, per l'esercizio della propria attività professionale, incontri difficoltà specifiche negli spostamenti su mezzi di trasporto collettivi a causa di svantaggi gravi derivanti da menomazioni d'ordine fisico o mentale;

Articolo 3

Per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, gli Stati membri adottano:

- a) le misure necessarie per garantire la disponibilità e l'accessibilità dei mezzi pubblici di trasporto tenendo conto delle loro possibilità di intercambiabilità;
- b) o qualunque misura che favorisca lo spostamento dei lavoratori con mobilità ridotta purché essa sia di portata equivalente alle misure indicate alla lettera a.

I mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta devono essere conformi alle prescrizioni minime indicate nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano misure volte ad assicurare

- a) l'apprendimento, da parte dei lavoratori con mobilità ridotta, delle tecniche della mobilità in condizioni di sicurezza durante gli spostamenti;
- b) la necessaria formazione del personale delle aziende di trasporto pubblico finalizzata ad aiutare i lavoratori con mobilità ridotta sui mezzi di trasporto messi a loro disposizione;

- a) l'insegnamento gratuito ai lavoratori con mobilità ridotta delle mobilità da osservare per spostarsi in condizioni di sicurezza;
- b) la formazione necessaria del personale delle aziende di trasporto che deve aiutare i lavoratori con mobilità ridotta sui mezzi di trasporto messi a disposizione di questi ultimi;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- c) l'informazione e la consulenza del pubblico sulle esigenze dei lavoratori con mobilità ridotta e l'informazione e la consulenza gratuita di questi ultimi.

- c) l'informazione e la consulenza dei lavoratori con mobilità ridotta.

Articolo 5

Se un lavoratore con mobilità ridotta ha bisogno dell'aiuto di un accompagnatore o di qualsiasi altra forma di aiuto per spostarsi, gli Stati membri vigilano affinché questo aiuto non comporti oneri finanziari aggiuntivi di trasporto per detto lavoratore.

Articolo 6

La Commissione redige ogni due anni una relazione riguardante l'attuazione da parte degli Stati membri delle misure contemplate agli artt. 3, 4 e 5 e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 7

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie esistenti o future che siano più favorevoli allo spostamento in condizioni di sicurezza dei lavoratori con mobilità ridotta.

Articolo 8

Gli Stati membri pongono in atto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva

- a) entro il 31 dicembre 1992 per quanto attiene alle misure di cui agli artt. 3 e 4 e presentano un calendario di applicazione entro il 31 dicembre 1999;

- b) entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda le misure di cui all'art. 5 allo scopo di permettere l'entrata in vigore di tali misure entro il 31 dicembre 1994.

- b) entro il 31 dicembre 1992, per le misure indicate all'articolo 5, al fine di consentirne la messa in atto entro il 31 dicembre 1993.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono fissate dagli Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO**Prescrizioni minime**

(Articolo 3, lettera a)

Osservazione preliminare

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano ogni qualvolta lo richiedano le caratteristiche del mezzo di trasporto o della relativa infrastruttura.

I. Accesso al trasporto

Dei mezzi di trasporto devono essere messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta in modo da rispondere alle loro esigenze specifiche di trasporto. Ciò comporta un numero e una frequenza sufficienti, nonché orari di passaggio appropriati.

II. Accessibilità dei mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta

Le seguenti prescrizioni minime riguardano le disposizioni adottate in applicazione del precedente punto I.

a) L'accessibilità in condizioni di sicurezza da parte dei lavoratori con mobilità ridotta ai mezzi di trasporto messi a loro disposizione dovrebbe essere assicurata, per quanto riguarda l'entrata/uscita, secondo le tre alternative seguenti:

- sia da un supporto tecnico, incorporato nel mezzo di trasporto, come ad esempio un mezzo di trasporto con pianale ribassato, un dispositivo di sollevamento, ecc.;
- sia da un supporto tecnico esterno al mezzo di trasporto, in particolare sul marciapiede delle stazioni o alle fermate, come ad esempio rampe mobili, carrelli sollevatori, passerelle ribaltabili, ecc.;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- sia mediante un'assistenza «ad personam» fornita dal personale dell'azienda di trasporto interessata appositamente addestrato.
- b) Si dovrà prevedere almeno un'entrata/uscita attrezzata in modo che i lavoratori con mobilità ridotta possano salire a bordo del mezzo di trasporto e scenderne in condizioni di sicurezza.
- c) L'accessibilità implica la compatibilità tra il mezzo di trasporto in parola e la relativa infrastruttura in modo da garantire l'accesso in condizioni di sicurezza del lavoratore con mobilità ridotta a detto mezzo di trasporto.

III. Allestimento del mezzo di trasporto messo a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta

L'interno del mezzo di trasporto deve prevedere per i lavoratori con mobilità ridotta a seconda delle esigenze specifiche dei vari tipi di menomazione, in particolare

- un numero sufficiente di posti riservati e in luoghi adeguati;
- corridoi;
- impianti sanitari.

IV. Segnaletica

La segnaletica per l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta, nonché l'accesso alle relative infrastrutture deve rispettare le esigenze specifiche delle varie categorie di lavoratori con mobilità ridotta.

III. Agevolazioni e condizioni di sicurezza nei trasporti messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta

All'interno dei mezzi di trasporto andranno in particolare previsti, per i lavoratori con mobilità ridotta, in rapporto alle esigenze specifiche poste dai vari tipi di menomazione,

- posti riservati in numero sufficiente in posizione adatta;
- corridoi;
- servizi sanitari;
- segnali per annunciare le fermate.

IV. Segnaletica armonizzata

La segnaletica armonizzata per l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori con mobilità ridotta così come l'accesso alle relative infrastrutture dovrà rispettare le esigenze specifiche delle varie categorie di lavoratori con mobilità ridotta ed in particolare delle diverse categorie di persone affette da menomazioni.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(92/C 15/15)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1*)

13 e 14 gennaio 1992

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Nu- mero dei concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
3628/91	970-973/91 974-980/91 993-996/91	A B C	ONG/... ONG/... ONG/Uganda	LEPv LEPv LEPv	840 320 225	EMB EMB EMB	2 4 3	Bord Bainne — Dublin (EI) Bord Bainne — Dublin (EI) Bord Bainne — Dublin (EI)	1 258,75 1 248,00 1 235,00
3813/91	1479/90 954/91 955/91 956/91 957/91	A B C D E	Cina Cina Cina Cina Cina	LEP LEP LEP LEP LEP	291 485 368 486 551	DEST DEST DEST DEST DEST	6 5 5 5 5	Bord Bainne — Dublin (EI) Bord Bainne — Dublin (EI) Bord Bainne — Dublin (EI) Bord Bainne — Dublin (EI) Bord Bainne — Dublin (EI)	1 338,50 1 338,50 1 338,50 1 338,50 1 338,50
3811/91	1478/90 952/91 953/91	A B C	Cina Cina Cina	BO BO BO	97 283 347	DEST DEST DEST	8 8 9	Lait. du Parc — St. Florent/Vieil (F) Lait. du Parc — St. Florent/Vieil (F) Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 322,00 1 344,00 1 370,70
Decisione delle Commissione 20. 12. 1991	791/90 1004-1005/91	A B	PAM/Ruanda PAM/Marocco	MAI DUR	2 500 2 000	EMB EMB	5 5	Simagir — Nantes (F) Lecureur — Paris (F)	112,87 98,45
Decisione della Commissione 23. 12. 1991	1323/90	A	Etiopia	BLT	15 000	DEB	6	André — Paris (F)	152,43
3812/91	300/91, 701/91 1468/90 1469/90	A B C	PAM/Etiopia PAM/Algeria PAM/Algeria	BLT FBLT FBLT	22 384 2 400 2 330	EMB EMB EMB	8 6 6	Sigma — Paris (F) A. C. Toepfer — Hamburg (D) A. C. Toepfer — Hamburg (D)	98,40 141,50 141,50

BLT: Frumento tenero
FBLT: Farina di frumento tenero
CBL: Riso lavorato a grani lunghi
CBM: Riso lavorato a grani medi
CBR: Riso lavorato a grani tondi
BRI: Rotture di riso
FHAF: Fiocchi d'avena
SU: Zucchero
ME: Frumento segalato
SOR: Sorgo
DUR: Frumento duro
GDUR: Semolino di frumento duro

MAI: Granturco
FMAI: Farina di granturco
GMAI: Semola di granturco
SMAI: Semola di granturco
LENP: Latte intero in polvere
LEP: Latte scremato in polvere
LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
CT: Concentrato di pomodoro
B: Burro
BO: Butteroil
HOLI: Olio d'oliva
HCOLZ: Olio di colza raffinato

HPALM: Olio di palma semiraffinato
HTOUR: Olio di girasole raffinato
CB: Corned beef
RsC: Uva secca di Corinto
PA: Paste alimentari
FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
FMÀ: Fave (*Vicia Faba Major*)
DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
EMB: Reso porto d'imbarco
DEST: Franco destino
SAR: Sardine

Invito alla presentazione di proposte riguardanti corsi di studio avanzato nel settore delle scienze e tecnologie marine per il 1993

Commissione delle Comunità europee

(92/C 15/16)

La Commissione delle Comunità europee (DG XII/E), programma MAST 1991-1994, intende patrocinare (si tratta di un provvedimento collaterale a quello finanziato da ricerca e sviluppo) corsi di studio avanzati per giovani esperti dei settori scientifici e/o laureati provenienti dai paesi membri della Comunità europea. I corsi, tuttavia, non necessitano di essere inseriti in progetti di ricerca finanziati da MAST. Le materie specifiche di studio dei corsi dovranno essere comprese in una delle discipline seguenti:

- oceanografia fisica,
- oceanografia biologica,
- biogeochimica marina,
- scienza delle zone costiere,
- strumentazione marina.

I principali obiettivi dei corsi sono:

- il progresso dell'insegnamento avanzato nelle materie di studio specifiche all'avanguardia nello sviluppo scientifico e tecnologico dell'Europa;
- l'utilizzo delle possibilità di insegnamento a largo raggio delle istituzioni europee per un insegnamento transnazionale;
- il miglioramento della comunicazione tra studenti e esperti dei settori scientifici a livello europeo.

Le domande (non è necessario un formulario per la domanda) presentate dalle istituzioni qualificate interessate all'organizzazione di tali corsi nel 1993 dovranno pervenire alla Commissione delle Comunità europee entro e non oltre il 30. 4. 1992 al seguente indirizzo:

- Commissione delle Comunità europee, DG XII/E, programma MAST, SDME 3/78, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, telefax (32) 2 236 30 24.

Le domande devono essere accompagnate da:

la denominazione del corso, il nome dell'istituzione organizzatrice e dell'esperto scientifico responsabile, un elenco dei docenti proposti, una breve descrizione del contenuto del corso accompagnata da una spiegazione che metta in risalto l'attinenza della materia di studio alla scienza europea/internazionale (contenuta in una pagina); il luogo di svolgimento del corso, il numero massimo di partecipanti, le date, la durata e il preventivo spese (in ecu).

Ulteriori informazioni sui corsi di studio avanzato possono essere ottenute presso la segreteria MAST all'indirizzo sopra menzionato.

Ai candidati sarà data comunicazione dell'esito delle loro proposte entro la metà del 1992.

Commissione delle Comunità europee

Corsi di studio avanzato nel settore delle scienze e tecnologie marine

Informazione per i candidati

I corsi di studio avanzato devono essere compresi tra le discipline e rispondere agli obiettivi indicati nell'invito alla presentazione di proposte. Qui di seguito vengono elencati quei corsi che hanno ricevuto un finanziamento dalla Comunità europea dal 1989:

- 1) Biogeochimica marina, F-Villefranche-sur-Mer, 28. 8. 1989-15. 9. 1989.
- 2) Riproduzione di ecosistemi marini, F-La Beaume-les-Aix, 11. 8. 1990-29. 8. 1990.
- 3) Oceanografia dallo spazio, UK-Dundee, 2. 9. 1990-22. 9. 1990.
- 4) Strutture e dinamiche delle piattaforme bentoniche, IRL-Galway, 21. 8. 1990-7. 9. 1990.
- 5) Dinamiche di sedimentazione nelle piattaforme e lungo le coste, F-Bordeaux, 2. 9. 1991-21. 9. 1991.
- 6) Processi biogeochimici negli estuari, B-Melreux, 19. 8. 1991-6. 9. 1991.

I corsi in programma per il 1992 comprendono:

- 7) Fisica, biologia e chimica dei fronti oceanici, UK-Bangor.
- 8) Processi biologici e fisica dello strato eufotico, ES-Palma de Majorque.

I corsi di studio avanzato MAST sono destinati a giovani esperti dei settori scientifici specializzati e laureati provenienti dai paesi membri della Comunità europea impegnati in attività di ricerca e ben qualificati, con una conoscenza di base delle materie di studio specifiche del corso e desiderosi di specializzarsi professionalmente.

Le comunicazioni sul corso saranno rese pubbliche (tramite affissioni di manifesti) in ogni istituzione inte-

ressata nei paesi membri della Comunità europea e la selezione dei candidati sarà effettuata dall'organizzazione sulla base delle qualifiche.

La candidatura dovrà comportare un bilancio dettagliato (spese di viaggio stimate).

Le seguenti spese sono rimborsabili dal fondo della Comunità europea:

- onorari per i docenti;
- indennità giornaliera e di viaggio per i docenti esterni;
- affitto dei locali per lo svolgimento del corso e della necessaria attrezzatura;

- materiale non durevole, copie e costi amministrativi;
- indennità di soggiorno per gli studenti partecipanti.

Il corso deve essere residenziale, con una durata di due/tre settimane, e deve essere organizzato in un istituto che abbia una certa esperienza nella gestione di programmi di formazione professionale avanzata. L'organizzatore del corso deve essere un esperto scientifico specializzato nel settore del corso di formazione professionale: egli si assumerà la responsabilità di pubblicare il contenuto del corso in inglese ed un riassunto nella lingua del paese ospitante. I docenti/organizzatori devono essere esperti scientifici ufficiali provenienti o non dai paesi della Comunità europea, di chiara fama nel loro specifico settore.
